

Parere di regolarità tecnica:

- favorevole
 non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Responsabile dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco
 Affari amministrativi e contabili
 Controllo delle attività estrattive
 Interventi nel Parco
 Pianificazione territoriale
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Parere di regolarità contabile:

- favorevole
 non favorevole, per il seguente motivo:

Il Responsabile dell'Ufficio

- Affari amministrativi e contabili

Estratto del processo verbale:

letto, approvato e sottoscritto

- Presidente: **Andrea Tagliasacchi**

- Direttore:

Responsabile procedimento amministrativo:

Pubblicazione:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
estratto dal processo verbale del
Consiglio direttivo

Deliberazione

n. 13

del 22 aprile 2024

oggetto: Convenzione tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane e la Federazione Speleologica Toscana, per lo svolgimento di attività divulgative riguardanti l'ambiente carsico delle Alpi Apuane e la connessa esplorazione speleologica - approvazione

L'anno duemilaventiquattro, addì 22 del mese di aprile, alle ore 18:00, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, si è riunito il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 27 ottobre 2023, di cui fa parte anche il Presidente del Parco, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.185 del 7 novembre 2023

Sono presenti componenti n. 5 assenti n.3
(A = assente; P = presente)

Alessio Berti	A
Christian Daimo	P
Giacomo Faggioni	A
Vanessa Greco	P
Pietro Pallini	P
Andrea Tagliasacchi	P
Alessio Ulivi	P
Marco Zollini	A

Immediata eseguibilità del provvedimento:

presiede **Andrea Tagliasacchi**

partecipa il Direttore **Riccardo Gaddi**

Il Consiglio direttivo

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

Premesso che il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha tra i propri obiettivi strategici la conservazione e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio di competenza, così come un loro uso/fruizione durevole, attraverso attività culturali e ricreative che devono attuare i principi della “Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle aree protette”;

Vista la legge regionale 2 aprile 1984, n. 20 “Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia”, che ha previsto tra l’altro:

- l’istituzione del Catasto Regionale delle grotte e delle aree carsiche della Toscana, presso la Giunta regionale, quale elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale;
- l’istituzione della Commissione speleologica regionale, quale organo tecnico consultivo della Giunta e del Consiglio regionale della Toscana, per le tematiche delle grotte e delle aree carsiche;
- la presenza della Federazione Speleologica Toscana, all’interno della Commissione speleologica regionale, attraverso propri esperti speleologi;

Considerato che la Federazione Speleologica Toscana:

- tra le diverse finalità indicate nel proprio statuto, contribuisce alla protezione delle grotte, nonché alla tutela del paesaggio carsico di superficie, attraverso attività di ricerca scientifica e speleologica, nonché attività divulgative ed educative;
- cura il catasto delle grotte, pubblicato sul proprio sito web, che contribuisce alla formazione e implementazione del Catasto Regionale delle grotte e delle aree carsiche della Toscana;
- fornisce da tempo, al Parco e ad altre amministrazioni deputate alla protezione e al controllo dell’ambiente, il proprio contributo di conoscenza scientifica e di approccio logistico alle cavità e alle forme carsiche, finalizzato alla loro tutela e valorizzazione, nonché alla prevenzione e mitigazione di possibili impatti negativi;

Richiamata la propria deliberazione n. 23 del 29 giugno 2021 con cui si approva un protocollo d’intesa tra il Parco e la Federazione Speleologica Toscana, riguardante lo sviluppo di attività di tutela e valorizzazione delle cavità e forme carsiche delle Alpi Apuane, con particolare riguardo a quelle presenti all’interno delle aree contigue di cava;

Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 28 aprile 2023 con cui si approva una convenzione tra il Parco e la Federazione Speleologica Toscana, riguardante la modalità di effettuazione di sopralluoghi, indagini e ispezioni nelle cavità carsiche delle Alpi Apuane, che comporta il riconoscimento alla Federazione Speleologica Toscana, in forma di contributo annuale, dell’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per sostenere le attività ordinarie previste nella convenzione medesimo;

Considerato che per l’anno 2023 la convenzione di cui sopra ha previsto lo svolgimento di una attività straordinaria costituita dall’allestimento di una mostra fotografica sulle attività di tutela e valorizzazione delle cavità carsiche apuane, dal titolo “Toscana Speleologica” e che per tale attività è stato riconosciuto alla F.S.T. un rimborso spese aggiuntivo di € 1.000,00 (mille/00);

Vista la proposta di attività divulgativa dal titolo “Le sorgenti carsiche delle Alpi Apuane, da dove viene l’acqua che beviamo?”, pervenuta al Parco il 29 gennaio 2024, protocollo n. 434, che prevede la realizzazione da parte della Federazione Speleologica Toscana, di escursioni guidate ad alcune sorgenti delle Alpi Apuane per gruppi di circa 20 persone, da realizzare nella primavera-estate del corrente anno e che per tale attività la F.S.T. chiede al Parco il patrocinio e un rimborso spese;

Considerato che l’Ente Parco riconosce il valore delle iniziative e delle attività poste in essere dalla Federazione sopra citata, finalizzate anche alla diffusione della conoscenza del territorio apuano e delle sue peculiarità;

Ritenuto dunque di perfezionare ed integrare la collaborazione tra il Parco e la Federazione Speleologica Toscana attraverso l'approvazione di una specifica convenzione che preveda, oltre alla attività di sopralluoghi nelle cavità carsiche regolata dalla convenzione approvata con deliberazione n. 14 del 28 aprile 2023, lo svolgimento di attività divulgative riguardanti l'ambiente carsico delle Alpi Apuane e la connessa esplorazione speleologica, riconoscendo alla Federazione Speleologica Toscana un rimborso spese annuale massimo di € 1.000,00 (mille/00), per sostenere tali le attività, fino al 31 dicembre 2027;

Richiamato il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” ed in particolare il Titolo VII che disciplina i rapporti del terzo settore con gli enti pubblici;

Richiamato, per quanto applicabile, il Regolamento per la concessione di contributi, approvato con propria deliberazione n. 11 del 25 marzo 2015, e succ. mod. ed integr., nonché la successiva deliberazione n. 29 del 19 novembre 2021 che ha approvato nuove direttive per la sua applicazione;

Visto in particolare l'art. 6, comma 3 del Regolamento detto che fa salva la facoltà per l'Ente di prendere in esame la concessione di contributi nelle more della pubblicazione dei bandi di concessione o al fuori dei termini fissati dai bandi stessi, previo reperimento di risorse aggiuntive rispetto a quelle ordinarie;

Richiamata la deliberazione del Consiglio direttivo n. 9 del 22 aprile 2024 di adozione del Budget economico triennale 2024 – 2026;

Vista la proposta di deliberazione così come predisposta dall'Ufficio competente, comprensiva del suo allegato “A”, facente parte integrale e sostanziale;

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione;

Preso atto del parere tecnico e contabile favorevole, di cui al frontespizio della presente deliberazione;

A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

delibera

a) di approvare lo schema di convenzione – di cui all'allegato “A” alla presente deliberazione – tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane e la Federazione Speleologica Toscana per lo svolgimento di attività divulgative riguardanti l'ambiente carsico delle Alpi Apuane e la connessa esplorazione speleologica;

b) di dare mandato al Direttore di determinare un impegno economico sui Bilanci 2024-2027, nella misura stabilita nell'allegato “A”, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del vigente Regolamento per la concessione dei contributi;

c) di dare mandato al Direttore del Parco di sottoscrivere la presente convenzione

delibera

altresi – a voti unanimi e tutti favorevoli – l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

CONVENZIONE

tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane e la Federazione Speleologica Toscana per lo svolgimento di attività divulgative riguardanti l'ambiente carsico delle Alpi Apuane e la connessa esplorazione speleologica

In data della firma digitale in calce alla presente Convenzione, in Massa

TRA

L'ing. Riccardo Gaddi nato a Pisa il 22 dicembre 1958, in qualità di Direttore dell'Ente Parco Regionale Alpi Apuane (di seguito Ente Parco) CF 94001820466 con sede in Castelnuovo di Garfagnana, Fortezza di Mont'Alfonso, autorizzato alla stipula a norma dell'art. 16 dell'attuale Statuto di questo Ente Parco Regionale;

E

-----, nata a ----- il ----- la quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente della Federazione Speleologica Toscana con sede legale presso Museo di Storia Naturale del Mediterraneo in via Roma, 234 a Livorno, cf 80033010481;

Premesso che:

- il Parco Regionale delle Alpi Apuane (d'ora in poi Ente Parco) ha tra i propri obiettivi strategici la conservazione e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio di competenza, così come un loro uso/fruizione durevole, attraverso attività culturali e ricreative che devono attuare i principi della "Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle aree protette";
- la Federazione Speleologica Toscana (d'ora in poi Federazione), contribuisce alla protezione delle grotte, nonché alla tutela del paesaggio carsico di superficie, attraverso attività di ricerca scientifica e speleologica, nonché attività divulgative ed educative, così come previsto dalle finalità indicate nel proprio statuto;
- la stessa Federazione fornisce da tempo, all'Ente Parco e ad altre amministrazioni deputate alla protezione e al controllo dell'ambiente, il proprio contributo di conoscenza scientifica e di approccio logistico alle cavità e alle forme carsiche, finalizzato alla loro tutela e valorizzazione, nonché alla prevenzione e mitigazione di possibili impatti negativi;
- l'Ente Parco riconosce il valore delle iniziative e delle attività poste in essere dalla Federazione, finalizzate anche alla diffusione della conoscenza del territorio apuano e delle sue peculiarità;
- lo schema della presente convenzione è stato approvato dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 13 del 22 aprile 2024, dando mandato al Direttore per la stipula della stessa;

Tutto ciò premesso

tra i soggetti sottoscrittori del presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1 – Finalità

1. La presente convenzione ha come fine l'organizzazione di iniziative ed attività nell'area parco e nell'area contigua delle Alpi Apuane, con particolare riferimento ad attività divulgative ed educative relative alla valorizzazione del paesaggio carsico di superficie.
2. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Impegni comuni

1. L'Ente Parco e la Federazione si impegnano nell'organizzazione di iniziative ed attività, che sviluppino e facciano riferimento alle finalità della presente convenzione potendo coinvolgere altri soggetti, pubblici e privati, che ne condividano lo spirito e gli obiettivi.

2. L'Ente Parco e la Federazione s'impegnano altresì a collaborare insieme per realizzare iniziative ed attività promozionali ai fini della valorizzazione del paesaggio carsico nell'ambito delle azioni della "Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle aree protette".

Art. 3 – Impegni dell'Ente Parco

1. L'Ente Parco s'impegna a riconoscere alla Federazione un rimborso spese nella misura massima di € 1.000,00 (mille/00), a sostegno dell'organizzazione e della promozione di attività divulgative ed educative relative alla valorizzazione del paesaggio carsico di superficie, a condizione che siano onorati gli impegni di cui al successivo articolo 4, da corrispondere a consuntivo dietro relazione delle attività svolte.

Art. 4 – Impegni della Federazione

1. La Federazione si impegna a:

- a) lo svolgimento delle attività di divulgazione delle conoscenze relative all'ambiente carsico delle Alpi Apuane e alla connessa esplorazione speleologica, quale elemento essenziale delle azioni di tutela e valorizzazione di tale patrimonio, concordate di anno in anno con l'Ente Parco;
- b) promuovere l'immagine dell'Ente Parco in tutte le iniziative ed attività in cui sarà presente, distribuendo il materiale informativo fornito dall'Ente.

Art. 5 – Rendicontazione

1. Ai fini della erogazione del rimborso spese, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione comprendente:

- a) relazione finale ed illustrativa delle attività svolte, con corredo fotografico documentativo;
- b) rendiconto economico dell'intervento comprensivo delle voci di entrata, tra cui le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da altri soggetti, nonché comprensivo delle voci di spesa opportunamente documentate e sostenute esclusivamente per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione;
- c) copia dei giustificativi di spesa con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto beneficiario del rimborso spese in caso di fattura o di ricevuta fiscale;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – nel caso di utilizzo delle tipologie di prestazione di dipendenti e/o soci – in cui il soggetto beneficiario deve dichiarare l'entità delle attività da valorizzare, tenendo conto – nel caso di volontari – dei limiti di legge di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili per ciascun volontario a titolo individuale di rimborso.
- e) la scansione in formato *.pdf del documento di identità, in corso di validità, della persona fisica responsabile della rendicontazione.

Si ribadisce che è indispensabile consegnare agli atti della rendicontazione, la copia dei documenti che attestino l'avvenuto pagamento, ovverosia documenti fiscali quietanzati (mandati, bonifici e ricevute di pagamento) o documenti contabili di valore probatorio equivalente (scontrini), non essendo sufficienti le sole fatture o ricevute fiscali emesse a carico del fruitore del rimborso spese.

Il rimborso massimo ammissibile risulterà quale differenza tra i costi sostenuti e documentati e gli eventuali ricavi ottenuti dalla iniziativa.

Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il rimborso spese è liquidato nel limite previsto dalla determinazione di concessione, attraverso atto successivo del Direttore.

Nella eventualità tale differenza risulti superiore al rimborso spese annuale previsto dalla presente convenzione, la liquidazione sarà comunque effettuata per il valore previsto in convenzione non essendo possibili maggiori oneri.

Qualora l'Ente Parco risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del rimborso spese è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del rimborso spese.

Art. 6 – Spese ammissibili e rimborsi

1. Per le azioni svolte dalla Federazione in forza della presente convenzione, l'Ente Parco riconosce alla stessa Federazione il rimborso in quota parte per le spese sostenute per l'attuazione di tutte le attività indicate al precedente articolo 4. In particolare, l'importo assegnato è da intendersi quale rimborso ai sensi dell'art. 56 co. 2 del d.lgs. 117/2017 delle spese effettivamente sostenute e documentate come previsto dall'art. 17 comma 3 del d.lgs. 117/2017 e delle eventuali spese autocertificate ai sensi dell'art. 17 comma 4 del d.lgs. 117/2017.

Nel caso di utilizzo di volontari, si applicherà il comma 4 del medesimo articolo 17 del d.lgs. 117/2017 rinviando per quanto non espressamente previsto alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.

Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione e che, in fase di rendicontazione, dovranno risultare effettivamente sostenute e regolarmente documentate.

A mero titolo esemplificativo sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- l'affitto per l'utilizzo - per i soli scopi dell'iniziativa - di locali, impianti o strutture;
- le spese di allestimento e di pulizia e sanificazione;
- le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche;
- le spese per acquisto di materiali per la manutenzione delle attrezzature oggetto di concessione;
- le spese di pubblicità e promozione delle attività (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- polizza assicurativa degli associati;
- altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa, da dettagliare e specificare.

Sono inoltre ammissibili le seguenti ulteriori spese:

- spese per il personale, regolarmente documentate, compreso guide ambientali e operatori di sostegno per i minori con disabilità e in possesso di certificazione ex Legge 104/92 con gravità (art.3, comma 3), nella misura massima pari al 30% del rimborso assegnato;
- spese di segreteria (comprese utenze, collegamento telematico, cancelleria), purché debitamente documentate e con indicata la quota parte richiesta a rimborso, relativa al periodo di svolgimento delle attività.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- qualsiasi spesa considerata di investimento.

Ai fini della rendicontazione si fa presente che:

- verrà considerata la voce "retribuzione netta" delle buste paga del personale impegnato nelle attività;
- verranno prese in considerazione solo le spese sostenute a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione;
- nel caso in cui la documentazione presentata si riferisse allo svolgimento anche di altre attività, il legale rappresentante dovrà dichiarare la quota parte imputabile alle attività oggetto di rimborso.

Le spese suddette devono essere attestate da documentazione fiscale o analoga/equipollente e/o da certificazioni laddove non presente per legge fatturazione/ricevuta di valore fiscale.

L'Ente Parco partecipa in quota parte al rimborso delle spese annuali sostenute dalla Federazione fino ad un importo massimo, stimato in sede di stipula della presente convenzione, pari a € 1.000,00 (euro mille/00).

Il rimborso, pari alla cifra massima sopra indicata, viene riconosciuto a seguito di espressa richiesta all'Ente Parco da parte della Federazione che documenti le spese sostenute, come sopra indicato.

Art. 7 - Revoca e riduzione del rimborso spese

1. Il rimborso è revocato o non dovuto nei seguenti casi:

- a) per mancato svolgimento o esecuzione parziale della stessa nella misura inferiore al 40% della spesa preventivata per la sua realizzazione;
- b) per mancato rispetto degli obblighi assunti con la proposta ammessa a convenzione;
- c) per mancata pubblicizzazione dell'Ente Parco come soggetto erogatore del rimborso spese, come specificato al punto 4;

2. Il rimborso spese viene proporzionalmente ridotto nel caso in cui le spese per lo svolgimento dell'iniziativa/attività risultino inferiori rispetto all'importo definito in sede di presentazione della domanda, purché la parte realizzata sia uguale o superiore al 40% dei costi preventivati per la sua realizzazione.

Art. 8 – Trattamento Dati Personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati-“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

Art. 9 – Controversie

1. I soggetti sottoscrittori della presente convenzione concordano di definire amichevolmente e per via amministrativa qualsiasi controversia che possa nascere dalla esecuzione ed interpretazione dello stesso atto.

Art. 10 – Richiamo alle leggi vigenti

1. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti.

Art. 11 – Durata

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024.

Letto e sottoscritto

**Per il Parco Regionale delle Alpi Apuane
Il Direttore Ing. Riccardo Gaddi**

**Per la Federazione Speleologica Toscana
Il Presidente**